

Novità fiscali del 6 giugno 2011

Pubblicato il 6 giugno 2011

software di compilazione GERICO 2011 beta aggiornato all'1 giugno 2011 con i correttivi crisi; istruzioni per la compilazione del modello Siria aggiornate all'1 giugno 2011; prorogati termini di pagamento del diritto annuale 2011; convenienza o meno opzione cedolare secca affitti; la deducibilità limitata dell'IRAP non convince; diritti di proprietà intellettuale e mercato unico europeo: nuovo piano d'azione della Commissione UE; pronto il software on line per società di capitali ed enti non commerciali; imposta RC auto: pubblicazione delle delibere; stop alle "ganasce fiscali"

Indice:

- 1) Software di compilazione GERICO 2011 beta aggiornato al 1 giugno 2011 con i correttivi crisi**
- 2) Istruzioni per la compilazione del modello Siria aggiornate al 1 giugno 2011**
- 3) Prorogati termini di pagamento del diritto annuale 2011**
- 4) Convenienza o meno opzione cedolare secca affitti**
- 5) La deducibilità limitata dell'Irap non convince**
- 6) Diritti di proprietà intellettuale e mercato unico europeo: nuovo piano d'azione della Commissione UE**
- 7) Pronto il software on line per società di capitali ed enti non commerciali**
- 8) Imposta Rc auto: Pubblicazione delle delibere**
- 9) Stop alle "ganasce fiscali"**

1) Software di compilazione GERICO 2011 beta aggiornato al 1 giugno 2011 con i correttivi crisi

Il prodotto software GERICO 2011 versione beta del 01/06/2011 consente il calcolo della Congruità, tenuto conto della normalità, e della coerenza per i 206 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2010.

Il software è ora aggiornato con gli eventuali correttivi crisi da applicare alle risultanze degli studi di settore.

Le risultanze in termini di stima dei ricavi/compensi (comprensivi della normalità) e di coerenza dell'applicazione pubblicata non hanno il carattere di ufficialità e non possono essere utilizzate per la predisposizione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2010.

(Agenzia delle Entrate, nota del 01 giugno 2011)

2) Istruzioni per la compilazione del modello Siria aggiornate al 1 giugno 2011

L'Agenzia delle Entrate, il 01 giugno 2011, ha ripubblicato le istruzioni del modello Siria per correggere un refuso riscontrato successivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate del predetto modello.

Questa rettifica sarà inclusa in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione.

Alla pagina 3, nelle istruzioni per la compilazione dei campi "Indirizzo e numero civico", relativi ai dati dell'immobile, sono eliminate le parole "Se situato all'estero, scrivere la località e l'indirizzo completo."

Viene ricordato, infatti, che, come precisato dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, la cedolare secca non si applica ai contratti di locazione di immobili situati all'estero, giacché i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. f) del TUIR) e non dei redditi fondiari.

(Agenzia delle Entrate, nota del 01 giugno 2011)

3) Prorogati termini di pagamento del diritto annuale 2011

La proroga dei termini del versamento dei diritti camerali dovuti per l'anno 2011 è stata da noi anticipata nelle novità fiscali del mese scorso.

Adesso la piena ufficialità è contenuta nella nota del M.S.E. n. 103161 del 30 maggio scorso. Eccone di seguito il relativo testo:

Il D.P.C.M. del 12 maggio 2011 ha stabilito una proroga del termine di versamento dell'acconto delle imposte **al 6 luglio 2011**, senza alcuna maggiorazione e dal 7 luglio al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%.

Tale disposizione, come chiarito dal **Ministero dello Sviluppo Economico (nota n. 103161 del 30 maggio 2011)** si applica anche al diritto annuale per:

- Tutte le imprese individuali (sia iscritte in sezione speciale sia in sezione ordinaria);
- tutte le altre tipologie di impresa, a condizione che si tratti di soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore.

La suddetta nota ha chiarito che è, anche, applicabile al diritto annuale lo slittamento del termine di versamento per gli adempimenti fiscali che hanno naturale scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1° e il giorno 20 del mese di agosto.

Questi versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20, senza alcuna maggiorazione e peraltro, dato che il 20/08/2011 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito al 22/08/2011.

Viene poi precisato che, tuttavia, non rientrano in tale ulteriore proroga i versamenti già oggetto della proroga dal 7 luglio al 5 agosto.

Per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle suddette disposizioni rimango fermi i termini ordinari di pagamento del diritto annuale 2011 ovvero:

- il 16 giugno senza alcuna maggiorazione;

- o il 18 luglio 2011, (poiché il 16/07/2011 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse.

(Ministero dello Sviluppo Economico, nota n. 103161 del 30 maggio 2011)

4) Convenienza o meno ad optare per la cedolare secca sugli affitti e giorni di scadenza per potere fare la scelta

Per verificare se conviene optare per la cedolare secca, in questi giorni, i contribuenti devono effettuare una vera e propria valutazione di convenienza. Da prime analisi dottrinali, la cedolare secca sugli affitti può risultare conveniente in presenza di redditi medio-alti.

Occorre tenere conto di tutte le variabili presenti, come ad esempio il mancato adeguamento del canone Istat, l'impossibilità di potere applicare la deduzione forfetaria del 15% (prevista per la generalità dei casi, o quella più alta in taluni altri casi), della presenza di oneri deducibili e detraibili, anche valutando la possibilità di applicare la cedolare solo a determinati contratti di locazione e non ad altri.

A tal fine, la neo circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 26/E del 01 giugno 2011 (per i particolari si veda nell'articolo sulle novità fiscali del 03 giugno 2011), sulla cedolare secca ha evidenziato la doppia scadenza del 06 giugno prossimo per effettuare l'opzione per alcune categorie di locazione e registrazione dei contratti in nero, evitando così pesanti sanzioni per la registrazione tardiva, volontaria o d'ufficio.

Scadenza del 06 giugno 2011

L'opzione del 06 giugno 2011 interessa i soggetti per i quali i termini di registrazione del contratto ovvero della proroga anche tacita scadono tra il 07 aprile 2011 e il 06 giugno 2011.

Per coloro che si trovano in un'annualità intermedia del contratto o al 07 aprile abbiano già registrato il contratto o la proroga nel 2011 non devono presentare alcun modello: Pagheranno gli acconti di cedolare entro i termini previsti e confermeranno l'opzione in sede di dichiarazione

2012 per il 2011.

Coloro che devono ancora registrare i contratti di locazione dovranno presentare il modello Siria in via telematica alle Entrate e non verseranno l'imposta di registro.

In alternativa potranno utilizzare il modello 69; tale modello dovrà essere l'unico utilizzabile se non si verificheranno tutte le condizioni prescritte per compilare Siria.

Pertanto, i soggetti che, al 07 aprile 2011, hanno già registrato il contratto o la proroga non devono fare nulla entro il 06 giugno 2011.

Scadenza del 06 luglio 2011

Precisa, infatti, la guida dell'Agenzia delle Entrate che per l'anno 2011, la comunicazione relativa ai contratti scaduti, risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata al 7 aprile 2011, può essere effettuata (a mezzo raccomandata postale R/R) entro:

- il termine per il versamento del primo acconto (06 luglio 2011), se l'acconto è da versarsi in 2 rate;
- il 30 novembre, se l'acconto è dovuto in unica rata;
- il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730/2012 o Unico/2012, se l'acconto non è dovuto.

Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone Istat non è necessario inviare la comunicazione al conduttore.

5) La deducibilità limitata dell'Irap non convince

Non essendo un'imposta sul reddito l'Irap dovrebbe essere deducibile dal reddito d'impresa con il criterio di cassa, ma la deduzione è esclusa dall'art. 1 del decreto n. 446/1997.

L'esclusione ha fatto sorgere dubbi di costituzionalità con riferimento sia all'intera indeducibilità dell'Irap, sia all'indeducibilità solo della quota dell'imposta che grava sulle spese per prestazioni di lavoro e sugli interessi passivi. E' quanto è stato fatto notare dagli autori de Il Sole 24 Ore del 03 giugno 2011.

La necessità di dedurre dal reddito Ires i costi di lavoro e gli interessi passivi è stata riconosciuta dal legislatore, ma solo nella misura forfetaria del 10% dell'Irap pagata.

Anche la C.T.R. di Milano, dopo quella di Napoli e Bari, e la provinciale di Bologna, ha condiviso i dubbi di costituzionalità.

In particolare, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (ordinanza di maggio 2011)

ha osservato che è pur vero che il legislatore gode di discrezionalità nel dichiarare indeducibili determinati costi, ma ciò quando l'indeducibilità è collegata alla lotta all'evasione o all'elusione fiscale, quando il costo appare solo parzialmente inerente o quando rappresenta in parte erogazione di reddito, ma una volta che ha stabilito che presupposto del tributo è il reddito complessivo netto non può smentire se stesso e gonfiare il reddito imponibile aggiungendovi il costo del lavoro e gli interessi passivi.

6) Diritti di proprietà intellettuale e mercato unico europeo: nuovo piano d'azione della Commissione UE

Il 24 maggio scorso la Commissione Europea ha adottato la comunicazione "Un mercato unico per i diritti di proprietà intellettuale a sostegno della creatività e dell'innovazione" (COM(2011) 287 def).

Per diritti di proprietà intellettuale si intendono i diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e indicazioni geografiche, il diritto d'autore e i diritti a esso connessi.

Con questa comunicazione la Commissione presenta una strategia globale volta a modernizzare la normativa europea in materia. La Commissione rileva come il contesto dei diritti di proprietà intellettuale sia profondamente cambiato negli ultimi anni per via delle nuove tecnologie e per la forte espansione delle attività on line.

Le nuove disposizioni dovranno realizzare il giusto equilibrio tra sostegno della creatività e innovazione, garantendo il riconoscimento e la remunerazione degli autori e promuovendo il più ampio accesso a beni e servizi tutelati dai diritti di proprietà intellettuale.

La strategia per i diritti di proprietà intellettuale prevede una serie di interventi nel breve e nel lungo termine, in diversi ambiti, tra cui i seguenti:

Brevetti: la Commissione ha formulato due proposte di regolamento per l'attuazione della cooperazione rafforzata per la realizzazione di un brevetto unitario nella UE. Sono in fase di preparazione proposte relative all'istituzione di un tribunale dei brevetti unificato e specializzato per brevetti europei attuali o futuri con effetto unitario.

Marchi: la Commissione presenterà alcune proposte per modificare il regolamento sul marchio comunitario e la direttiva sui marchi. Le proposte saranno volte a modernizzare il sistema dei marchi a livello europeo e nazionale rendendolo più lineare, efficace e coerente. In particolare, la riforma sarà volta a semplificare e velocizzare la procedura di registrazione, tenendo conto delle condizioni dettate dall'era digitale.

Diritto d'autore: la Commissione presenterà alcune proposte volte a creare un quadro giuridico per una gestione collettiva del diritto d'autore al fine di permettere licenze multi territoriali e paneuropee. Questa gestione del diritto d'autore nel mondo digitale è di particolare importanza nell'ottica dello sviluppo del commercio elettronico di beni e servizi culturali.

Biblioteche digitali: la Commissione ha presentato una proposta legislativa che renderà possibile la digitalizzazione e l'accesso alle cosiddette "opere orfane" (opere come libri o articoli di quotidiani e periodici, ancora tutelate dal copyright ma i cui titolari del diritto non sono noti o non possono essere individuati per le relative autorizzazioni di copyright).

Azioni contro la contraffazione e la pirateria: la Commissione ha proposto da ultimo di rafforzare il ruolo dell'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria affidandone la gestione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di Alicante. Inoltre, nel 2012 la Commissione proporrà di rivedere la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale alla luce del contesto digitale.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle dogane: La Commissione ha formulato un nuovo regolamento sulla legislazione doganale volto a rafforzare il quadro giuridico per gli interventi doganali.

(Assonime, nota del 01 giugno 2011)

7) Pronto il software on line per società di capitali ed enti non commerciali

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, il 03 giugno 2011, sul proprio sito:

- Software di compilazione modello Unico Enc 2011

Versione software: 1.0.0 del 03/06/2011. Il software UnicOnline Enc 2011 consente la compilazione del modello UnicOnline Enc 2011 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

- Software di compilazione modello Unico Sc 2011

Versione software: 1.0.0 del 03/06/2011. Il software UnicOnline Sc 2011 consente la compilazione del modello UnicOnline Sc 2011 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

(Agenzia delle Entrate, nota del 03 giugno 2011)

8) Imposta Rc auto: Pubblicazione delle delibere

Con **Decreto del 3 giugno 2011** sono state fissate le modalità operative per la pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta RCA.

Le province devono inviare le deliberazioni, redatte secondo lo schema allegato al decreto, alla

Direzione Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

dff.delibererca@pce.finanze.it .

Nel solo caso in cui le province non dispongono del servizio di posta elettronica certificata e fino al 30 giugno 2012, gli stessi enti possono inviare le deliberazioni mediante posta elettronica, al seguente indirizzo:

df.dff.delibererca@finanze.it

Nell'oggetto della e-mail di trasmissione, deve essere specificato il nome della provincia, l'anno di imposta e la locuzione "imposta RCA".

Il formato della scansione della deliberazione da inviare deve avere le seguenti caratteristiche: Jpeg (non a colori), di dimensioni non superiori a 400 kb.

Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA)

Le deliberazioni di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, (RCA), devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze (art. 17, comma 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).

A decorrere dall'anno 2011, l'aliquota dell'imposta RCA, pari al 12,5% può essere aumentata o diminuita in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. L'Amministrazione finanziaria ricorda che a decorrere dall'anno 2012 l'imposta RCA costituisce tributo proprio derivato delle province.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, nota del 03 giugno 2011)

9) Stop alle "ganasce fiscali"

Stop alle cd. "ganasce fiscali", cioè le riscossioni coattive, verso quegli imprenditori che per difficoltà economiche temporanee sono morosi verso Equitalia e gli altri enti di riscossione: Lo chiede una risoluzione approvata con voto bipartisan dalla commissione Finanze della Camera.

Il documento, a prima firma di Maurizio Bernardo (Pdl), chiede anche di togliere ad Equitalia la riscossione delle multe e riportarle in capo ai comuni.

Il testo potrebbe diventare un emendamento al Decreto Sviluppo.

La risoluzione impegna il governo a "introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva nei confronti di quegli imprenditori che dimostrino di non essere in grado di ottemperare alle scadenze fiscali e contributive per una temporanea difficoltà economica

legata alla congiuntura negativa, attraverso un intervento normativo teso a rendere strutturale la possibilità di concedere al debitore un nuovo piano di rateazione, in caso di mancato pagamento di una o più rate determinato da un comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica del debitore stesso”.

Inoltre il governo dovrà rivedere la disciplina della riscossione degli importi “non significativi” cioè inferiori a 2.000 euro, in modo tale che l’agente della riscossione sia “tenuto semplicemente ad inviare al debitore solleciti di pagamento”. Maggioranza e opposizione chiedono poi all’esecutivo di “rivedere il meccanismo di espropriazione sugli immobili, elevando a 20.000 euro l’importo al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca ovvero procedere ad espropriazione, prevedendo inoltre che, qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l’iscrizione ipotecaria sia necessariamente preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che assegni al debitore stesso un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento, prima che si proceda all’iscrizione del gravame”.

Per quanto riguarda poi il meccanismo di calcolo delle sanzioni tributarie, esso andrà riformato “in particolare escludendo forme di anatocismo, legate all’applicazione di ulteriori interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora maturati per il mancato pagamento dei debiti tributari, limitando la crescita degli oneri connessi ai ruoli esecutivi e rivedendo il meccanismo dei compensi di riscossione”.

Infine, in vista dell’attuazione del federalismo fiscale, la risoluzione chiede al governo la riorganizzazione del sistema della riscossione coattiva da parte dei Comuni, verificando in tale contesto l’opportunità di concentrare l’operatività di Equitalia sulla riscossione dei crediti di natura tributaria e contributiva, lasciando al sistema della riscossione degli enti locali la competenza in materia di riscossione delle altre entrate di spettanza dei medesimi enti locali”.

(Ansa, nota dell’1 giugno 2011)

Vincenzo D’Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l
